

INFORMATIVA RICORSO AVVERSO SOSPENSIONE RIVALUTAZIONE ANNI 2019/2021

L'incarico relativo all'azione in oggetto presenta un grado di **elevata complessità**, in ragione del fatto che sulla questione è già intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 01/12/2017, che ha dichiarato la legittimità dell'art. 25 comma 25 del d.l. 65/2015 c.d "bonus Poletti", dichiarando infondate le questioni sollevate da oltre 15 ordinanze di altrettanti giudici sia civili che pensionistici sulla base di un iter argomentativo che può sintetizzarsi nei termini che seguono : *"La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del "Salva Italia" annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal **decreto-legge n. 65 del 2015** realizzi un **bilanciamento non irragionevole** tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica."*

L'intervento legislativo operato dal d.l. 65/2015 (con il c.d. bonus Poletti) ha nella sostanza annullato gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che a sua volta aveva dichiarato illegittima la sospensione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 ad opera del governo Monti- Fornero.

Effetti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 Cost. e dell'art. 30 comma 3, della L. 87 del 11 marzo 1953, consistevano nell' obbligo dello Stato italiano di procedere alla restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto. E ciò in perfetta eco di quanto già operato in tutti gli altri casi analoghi e da ultimo in quello del contributo di solidarietà, dichiarato illegittimo con sentenza n. 116 del 2013 ed in esecuzione della quale lo Stato Italiano ha restituito ai pensionati quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo.

Il legislatore italiano è intervenuto nuovamente con **l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che** ha reintrodotto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo **fino a tre volte** il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a **quattro volte** il trattamento minimo viene riconosciuto il **97%** dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a **cinque volte** il minimo l'adeguamento è pari al **77%**; adeguamento che scende al **52%** per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo; al **47%** per i trattamenti superiori **a 6 volte** e sino ad 8 volte il trattamento minimo inps; al **45%** per i trattamenti pensionistici tra le **8 e le 9 volte** il minimo e al **40%** per quelli di importo superiore **a 9 volte il minimo** Inps.

Quindi la predetta norma ha modificato il meccanismo di perequazione reintroducendo un "blocco perequativo" in evidente contrasto con i principi costituzionali.

La giurisprudenza della Corte costituzionale concorda sulla possibilità del legislatore interno di adottare norme con efficacia retroattiva, purché le stesse siano frutto di un bilanciamento degli interessi dettati da motivi imperativi di interesse generale.

L'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 che prevede un “blocco perequativo” di durata triennale comporta, unitamente ai precedenti interventi, uno strutturale sistema di lesione dei diritti dei pensionati, determinandone la riduzione del potere di acquisto da oltre dieci anni consecutivi.

Nel ricorso sarà richiesto l'intero importo della rivalutazione per il triennio 2019/2021 e sino alla data di effettivo rimborso e con ogni ulteriore accessorio di legge.

Nel ricorso al Giudice verrà espressamente rappresentata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 260 legge 145/2018 con richiesta di remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

L'iter del ricorso

La procedura prevede che il ricorso venga depositato al Giudice del Lavoro per i pensionati provenienti dal settore privato e alla Corte dei Conti per i pensionati provenienti dal settore pubblico.

La competenza territoriale sarà individuata in base al residenza. Per i pensionati provenienti dal settore privato sarà individuato il Tribunale competente per provincia di residenza, mentre per i pensionati provenienti dal settore pubblico sarà competente la Corte dei Conti della regione di residenza.

Sulla durata dei procedimenti instaurati non è possibile fare una previsione in quanto ciò dipende dal tipo di caso, dalla formazione giudiziaria alla quale viene assegnato, dalla solerzia con cui Tribunali e Corti evadono i ricorsi presentati e da molteplici altri fattori. In ogni caso di media si perviene ad una **definizione della procedura in circa due/tre anni.**

Nel caso in cui il giudice adito accolga le nostre richieste e sollevi la questione di legittimità costituzionale il giudizio verrà sospeso in attesa della decisione della Corte.

Si sottolinea che l'eventuale decisione della Corte Costituzionale non è impugnabile in alcuna sede, mentre le sentenze della Corte dei Conti e del Tribunale sono rispettivamente impugnabili presso Corte dei Conti Sez. Centrale e Corte d'Appello nonché successivamente in Cassazione.

Il sottoscritto, dichiara di **aver preso visione, di aver compreso e accettato integralmente il contenuto della presente informativa.**

.....

(luogo)

(data)

Firma
